

TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese prenotate _____

Foglio Notizie 1 € 24,82

TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese prenotate _____

Foglio Notizie 2 € 740,00



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I° Civile, composto dai Signori Magistrati:

1) Dott. Francesco Spaccasassi

Presidente

2) Dott.ssa Maria Antonia Maiolino

Giudice REL

3) Dott.ssa Caterina Zambotto

Giudice REL

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

sentenza

Letto il ricorso con cui il fallimento E

Nicoletta & C. (d'ora in avanti "Fallimento") ha chiesto l'estensione della procedura al socio accomandante

che, avendo compiuto atti di amministrazione nella società violando il divieto di cui all'articolo 2320 c.c., aveva assunto la qualità di socio illimitatamente responsabile;

premesso che l'articolo 2320 c.c. stabilisce che "i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio

N. 220/13 Sent.M.F.

EST. N. 199 Fall. N/ 2013/1

N. 482/1 Cron.


N. 20168/13 Rep.

N. R.R.C.

accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali";


considerato che "la disciplina dell'art. 147 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili, si riferisce non soltanto ai soci illimitatamente responsabili per contratto sociale, ma anche a quegli altri soci che, pur non essendo tenuti per contratto sociale a rispondere illimitatamente, abbiano assunto responsabilità illimitata e solidale verso i terzi in tutte le obbligazioni sociali, e, pertanto, il fallimento della società in accomandita semplice va esteso anche all'accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione della società stessa" (Cass. n. 4270/1999);

ritenuto che gli elementi indiziari raccolti nel procedimento unitariamente valutati consentano di ricostruire un solido quadro probatorio, giungendosi ad affermare che il resistente si è ingerito continuativamente nella gestione dell'attività sociale, e ciò sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni della società: in particolare le ampie deleghe nei rapporti bancari, il rilascio sistematico di fidejussioni, l'apprensione di cospicue somme della società, la gestione diretta di parte dell'attività tipica della società;



considerato che con specifico riferimento alla delega ad operare sul conto corrente la Suprema Corte ha affermato che: "Se il socio accomandante non può, in linea di principio, compiere atti di amministrazione, ossia quelli che hanno influenza decisiva o comunque rilevante sulla gestione della società e non sono di mero ordine od esecutivi (in tal senso, Cass. 6725/96), e se identico divieto è posto per la trattazione o conclusione di affari, è evidente che il carattere di specialità della procura conferita dall'accomandatario va rapportato alla indeterminatezza degli atti che, in virtù di detta procura, l'accomandante è legittimato a compiere: in altri termini, con l'espressione "singoli affari" il legislatore ha voluto affermare l'esigenza di un'individuazione specifica dell'attività delegata, sull'implicito - ma chiaro - presupposto che la genericità ed indeterminatezza comportino, di per se stesse, l'attribuzione di poteri implicanti scelte che spettano esclusivamente all'accomandatario e si traducono, quindi, in un'indebita ingerenza nell'amministrazione societaria. (...) Quanto alla delega bancaria, autorevole dottrina ha posto in evidenza che il tetto normativo sarebbe superato anche nel caso in cui si volesse qualificarla come procura speciale per categorie di atti, perché il legislatore ha imposto i più angusti limiti della procura speciale per singoli affari: osservando ulteriormente che, in ogni caso, occorrerebbe dimostrare che l'operazione

ILCASO.it



bancaria delegato, o quella concretamente posta in essere, non concreti un atto gestorio" (in motivazione Cass. n. 2854/1998);

rilevato d'altro canto che nel caso di specie l'accomandante non ha ricevuto una mera delega ad operare sul conto della società, ma unitamente alla socia accomandataria è direttamente titolare della facoltà "di compiere disgiuntamente qualsiasi operazione nel conto" acceso il 7/11/94 (documento 4 Fallimento) ed è altresì delegato (ancora al pari della soci accomandataria) al pieno utilizzo dell'affidamento concesso alla società nel 1998 e nel 2001 (documenti 5 e 6 Fallimento);


rilevato ancora che - come anticipato - risulta sistematico il rilascio di garanzie generali da parte del " " a favore della società, che non risulta potesse vantare altre fideiussioni di terzi (si veda l'originaria fideiussione generale del 1994, poi estesa nel 2001 e nel 2003: documenti 7, 8 e 9 Fallimento);

rilevato che la posizione dell'accomandante nei rapporti con il ceto bancario è così accreditata da far affermare alla banca, nella pratica di istruttoria del finanziamento chiesto dal

a in occasione della costituzione della società ,

che la stessa sarebbe stata costituita dal resistente "per organizzare gli acquisti, depositi e spedizione in Italia del legname" alla luce della prevalenza assunta dall'attività del

ILCASO .it



commercio di legna avviata dalla ... e che "il vero soggetto imprenditoriale e ns interlocutore" (ovvero interlocutore della banca) sarebbe proprio ... (documento n. 16 Fallimento);

rilevato ancora che il resistente, al di là delle spiegazioni fornite in ordine alle ragioni della condotta, non ha contestato di aver direttamente utilizzato per il pagamento dei propri debiti personali cospicui importi (nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro) tratti dalla vendita di cespiti della società;

rilevato ancora che dalle testimonianze assunte può dirsi confermato che:

- i rapporti fra la pompa di benzina Tamoil ed il referente della società petrolifera venivano tenuti in via esclusiva da

con cui si "decidevano le spese" e si "gestivano i

rapporti di vicinato" con il prossimo autolavaggio;

- era lo stesso socio accomandante che provvedeva al pagamento di uno specifico fornitore della società

Sas, ovvero la società ..), che lo stesso aveva costituito in Ungheria;

- la società ungherese era stata costituita dal socio accomandante con uno specifico scopo: "per convogliare la legna che andava alla sas (ovvero la Sas) o comunque alla ..."; in sostanza la teste Elisa

ha ben spiegato che il padre da un lato operava

specifica procura: si è già detto dei pagamenti alla società Il Bosco e della gestione diretta di interi settori dell'attività sociale con evidente interferenza con le scelte dell'accomandatario, effetto che l'articolo 2320 c.c. intende invece impedire; rilevato che, quand'anche fosse stata demandata al accomandante l'attribuzione del potere di compiere singoli affari, "non si può delegare la gestione di un settore dell'attività societaria che comporti autonome scelte di indirizzo economico o finanziario o, in ogni caso, condizionamento delle scelte spettanti all'accomandatario: al riguardo, assume rilievo non tanto l'unicità o pluralità degli atti in cui l'affare può concretarsi, ovvero l'eventuale omogeneità degli atti plurimi, quanto la determinatezza dell'"affare", nel senso di una sua specifica individuazione, al fine di verificare se i poteri conferiti non implicino un'ingerenza dell'accomandante nella gestione della società" (in motivazione Cass. n. 2854/1998); ritenuto in conclusione che la domanda del Fallimento debba essere accolta, non configurandosi la natura meramente esecutiva nell'attività resa dall'accomandante, risultando un'illegittima ingerenza nella gestione della società e pertanto l'illimitata responsabilità patrimoniale del resistente ai sensi dell'art. 2320 c.c.;

tutto ciò premesso, letto l'articolo 147 L. F.,

dichiara

il fallimento in estensione di **raglia** nato a Costa
di Rovigo (RO) il **59**, cod. fisc. **5B**,
residente a Solesino (PD) in Via **5**, quale socio
illimitatamente responsabile della società **di**
Bc **& C.** già dichiarata fallita con sentenza n.
128/2011 del 04.07.2011 (Fall. n. 122/2011)

nomina

la **Dott.ssa Caterina Santinello** Giudice Delegato per la
procedura e il **Dott. Umberto Canovese** Curatore;

ordina


al legale rappresentante della società fallita di depositare
entro tre giorni in Cancelleria i bilanci, le scritture contabili e
fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, in quanto
non già depositati;

stabilisce

il giorno **20.12.2013, ore 10,00**, per procedere all'esame dello
stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per
l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che
vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso
della società fallita, perché presentino le relative domande e
la documentazione allegata con le modalità di cui al
novellato art. 93 L.F. mediante trasmissione delle stesse



all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;


avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate irricevibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis L.F.;

segnala

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

dispone




la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze
a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Padova, lì 18.7.2013

Il Presidente 

Il Giudice estensore *Dr. A. Miorini*

Il Funzionario 
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicola Teresi

Sentenza depositata in cancelleria il

Il Funzionario 
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicola Teresi 

REGISTRATO UFFICIO ENTRATE PADOVA
AL N. *7137* MOD. 49. QUINQUAGESIMO
Ren *6/8/13*
168,00
P. VARISE
